

Servizio Vigilanza Condotta di Mercato

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA SPERIMENTAZIONE

Estratto

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTI

l'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di sandbox regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

il Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il comunicato stampa del 30 settembre 2021 con il quale Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno reso nota la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 ed il 15 gennaio 2022;

RILEVATO

- che con lettera pervenuta l'11 gennaio 2022 X Consulting Srl ha presentato - previa interlocuzione informale con l'IVASS ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100 (d'ora in poi, "Decreto") - domanda di ammissione alla sperimentazione FinTech a norma all'articolo 5, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto;

[Omissis]

CONSIDERATO

che l'istruttoria condotta dall'IVASS ha consentito di accertare quanto segue:

- l'attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consiste nella consegna al consumatore che entra in contatto con un intermediario assicurativo di uno strumento (QR code) di certificazione dei dati dell'intermediario stesso presenti nel Registro Unico degli Intermediari (di seguito RUI) gestito dall'IVASS che consentirà al consumatore di verificare la effettiva iscrizione al RUI riducendo i rischi di frode nel settore assicurativo;
- l'attività in questione, per le modalità in cui è stata prospettata, non necessita di deroghe a orientamenti, atti o regolamenti dell'IVASS ma, per i descritti elementi di novità, necessita di essere sottoposta a sperimentazione con la collaborazione dell'IVASS, che fornirà settimanalmente i dati RUI degli intermediari coinvolti nel progetto e ne seguirà l'esecuzione al fine di cogliere indicazioni per eventuali modifiche alle attuali disposizioni regolamentari.
- l'attività è in grado di arrecare benefici agli utenti e al sistema assicurativo. Infatti, il progetto prevede l'apposizione nell'"Allegato 3 - Informativa sul distributore" al Regolamento IVASS n. 40/2018 di un QR Code che, una volta inquadrato dal cliente/consumatore tramite apposito dispositivo (*smartphone* o altro *device*

tecnologico) confermerà al cliente stesso, via web, la corrispondenza delle informazioni sull'intermediario riportate nel suddetto "Allegato 3 -Informativa sul distributore" con quelle presenti nel RUI gestito dall'IVASS;

- l'attività proposta è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione, così come risulta dallo studio di fattibilità tecnica allegato all'istanza di ammissione;
- non si riscontrano criticità sul piano della sostenibilità economica del progetto, in considerazione del livello contenuto dei costi programmati e delle disponibilità patrimoniali di X Consulting Srl, come risultanti dalla documentazione allegata all'istanza;
- i presidi che l'impresa intende adottare per fronteggiare i rischi connessi alla consegna in via sperimentale dell'"Allegato 3 - Informativa sul distributore", nonché gli strumenti dalla stessa prospettati a tutela degli utenti, appaiono congrui ed efficaci;

DISPONE

l'accoglimento della richiesta di ammissione di X Consulting Srl alla sperimentazione Fintech per l'attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consistente nella consegna al consumatore che entra in contatto con un intermediario assicurativo di uno strumento di certificazione dei dati dell'intermediario e del collaboratore presenti nel RUI gestito dall'IVASS. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza e la rispondenza delle informazioni relative all'intermediario contenute nel suddetto strumento di certificazione ("Allegato 3 - Informativa sul distributore" al Regolamento IVASS n. 40/2018) con quanto risulta nel RUI e contribuire, parallelamente, a ridurre i rischi di frode nel settore assicurativo.

[Omissis]

L'IVASS si riserva di valutare in ogni tempo la permanenza dei presupposti l'ammissione, di richiedere informazioni e documenti utili, nonché di modificare e derogare ai contenuti del presente provvedimento in base agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 16 del Decreto, ovvero di revocare il presente provvedimento ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 lettera d) del Decreto.